

cui all'art. 1182, terzo comma cod. civ. e cioè al domicilio del creditore al tempo della scadenza, trattandosi di obbligazione di pagamento di una somma di danaro determinata dalle parti o comunque determinabile in base alle tariffe professionali e quindi in base ad elementi precostituiti, mentre si può far ricorso al criterio residuale di cui al comma 4 solo nel caso di mancata determinazione o indeterminabilità dell'obbligazione in danaro (Cass. s.u., n. 8224 del 2007; Cass., 26 luglio 2001 n. 10226; 16 aprile 1999 n. 3808).

8. Va conseguentemente dichiarata la giurisdizione del giudice italiano a decidere la controversia, essendo il creditore domiciliato in Senigallia al tempo della scadenza dell'obbligazione.

Il ricorrente va condannato al pagamento delle spese di questo regolamento, sostenute dalla resistente.

P.Q.M., (la Corte) dichiara la giurisdizione del giudice italiano. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo regolamento...

TRIBUNALE DI TORINO, sentenza 20 maggio 2010

Giudice unico, CICCARELLI

De Guglielmi (avv. Guelfo, Sibona) *contro* Repubblica Federale di Germania (avv. Accolti Gil, Dossena), Presidenza del Consiglio dei Ministri (avv. dello Stato).

Ai sensi dell'art. 62 comma 1, seconda frase della l. 31 maggio 1995 n. 218 si applica la legge italiana a una controversia avente a oggetto la richiesta di risarcimento dei danni subiti da un ex militare italiano, catturato in Italia, internato in Germania durante la seconda guerra mondiale e ivi costretto al lavoro, qualora l'attore scelga la legge dello Stato in cui si è verificato il fatto, ovvero sia la cattura.

La domanda di risarcimento avanzata nei confronti della Germania non è improponibile e/o improcedibile ai sensi dell'art. 77 comma 4 del trattato di pace del 10 febbraio 1947 o dell'art. 2 comma 1 dell'accordo di Bonn del 2 giugno 1961 e pertanto lo Stato italiano non è tenuto a manlevare la Germania in base all'art. 2 comma 2 dello stesso accordo di Bonn.

La norma di diritto internazionale consuetudinario che prevede l'imprescrittibilità dei «crimini contro l'umanità» e dei «crimini di guerra», recepita dall'art. 10, comma primo Cost. è applicabile retroattivamente, anche ai sensi dell'art. 7 comma 2 della convenzione europea dei diritti dell'uomo del 1950, a fatti avvenuti durante la seconda guerra mondiale, ed estende i propri effetti alla prescrizione dell'illecito civile, senza per questo sollevare problemi di compatibilità con l'art. 25, comma secondo Cost.

La liquidazione del danno patrimoniale va necessariamente ancorata a parametri equitativi, sulla base della retribuzione media attualizzata di un manovale dell'epoca, decurtata della somma necessaria al mantenimento dei prigionieri di guerra. Vanno

calcolati
della prig

1. L.
di Cassa
regolam
italiano s
sdizione
del princ
in secon
1947, ov
domand
alla data
riferimen
disposizi
di Bonn
di diritto
e in che
pronunc
definitiv
risarcime
l'esame
con rife
(compar
di giustiz
di giurisd
sostiene
i due St
decision
dare attu
della pro
italiano o
portano
ritiene q
neppure
spensior
domand
2. L.
tenza de
d'Isarco
giudice

* Si
decisioni
530 (brev
gennaio 2
simile all
procedim

*calcolati in via equitativa anche i danni non patrimoniali, tenuto conto della durata della prigionia e del grado di compressione dei diritti e delle libertà dell'attore.**

1. *La giurisdizione nei confronti della Repubblica federale di Germania.* La Corte di Cassazione, con ordinanza resa il 29 maggio 2008 su ricorso della R.F.G. per regolamento preventivo di giurisdizione, ha dichiarato la giurisdizione del giudice italiano sulla presente controversia. È opportuno chiarire che la questione di giurisdizione era stata sollevata dalla R.F.G. sotto due profili: in primo luogo, in virtù del principio della immunità degli Stati per gli atti espressione della loro sovranità; in secondo luogo, in base all'art. 77 comma 4 del trattato di pace del 10 febbraio 1947, ove l'Italia rinunciava – a nome proprio e dei cittadini italiani – a qualsiasi domanda di risarcimento nei confronti della Germania e dei suoi cittadini pendente alla data dell'8 maggio 1945. La Suprema Corte ha affermato la giurisdizione con riferimento alla prima questione; e, con riferimento alla seconda, ha rilevato che le disposizioni contenute nel trattato del 1947 (al pari di quelle contenute nei trattati di Bonn del 1961) non valgono ad escludere la giurisdizione, ma ineriscono rapporti di diritto sostanziale; con la conseguenza che spetta al giudice di merito accertare se e in che limiti vi sia stata rinuncia a far valere i diritti azionari in giudizio. Dunque la pronuncia della Cassazione sul regolamento ex art. 41 cod. proc. civ. afferma definitivamente la giurisdizione di questo giudice in relazione alla domanda di risarcimento danni da deportazione proposta dal De Guglielmi; ma non preclude l'esame delle eccezioni di inammissibilità e/o improcedibilità sollevate dalla R.F.G. con riferimento ai trattati sopra menzionati. La Repubblica convenuta deduce (comparsa conclusionale, pp. 3-4) la pendenza, davanti alla Corte internazionale di giustizia, di una causa fra Italia e Germania avente ad oggetto la stessa questione di giurisdizione risolta dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza sopra richiamata; e sostiene che la pronuncia resa dalla Corte internazionale avrà effetto vincolante per i due Stati, i quali si sono impegnati (art. 94 Statuto C.I.G.) a conformarsi alle decisioni della Corte in ogni controversia di cui siano parte. Tuttavia l'obbligo di dare attuazione alla sentenza della C.I.G. non fa venir meno l'efficacia di giudicato della pronuncia resa in punto giurisdizione; e le modalità attraverso le quali lo Stato italiano deciderà di conformarsi a una (eventuale) pronuncia sfavorevole non comportano necessariamente la estromissione della R.F.G. dai giudizi pendenti. Non si ritiene quindi possibile rendere alcun altro provvedimento in punto giurisdizione, neppure una sospensione del giudizio in attesa della pronuncia della C.I.G. (sospensione a cui il convenuto fa cenno in comparsa conclusionale, senza peraltro domandarla esplicitamente).

2. *L'eccezione di incompetenza per territorio.* La R.F.G. ha eccepito l'incompetenza del Tribunale di Torino perché l'attore sarebbe stato catturato a Chiusa d'Isarco, in provincia di Bolzano e la competenza territoriale apparterebbe al giudice del luogo dove avvenne la cattura. Ora, vertendo la presente causa in

* Si veda il commento del dott. Serranò in questo fascicolo della *Rivista*, p. 925 ss. Tra le decisioni citate in motivazione sono pubblicate in questa *Rivista*: Cass. s.u., 3 agosto 2000 n. 530 (breve), *ivi*, 2001, p. 1019 ss.; 11 marzo 2004 n. 5044, *ivi*, 2005, p. 407 ss.; Cass. pen., 17 gennaio 2007 n. 1072 (breve), *ivi*, 2008, p. 812 ss. L'ord. Cass. s.u., 29 maggio 2008 n. 14201, simile all'ord. 29 maggio 2008 n. 14210 che ha risolto la questione di giurisdizione in questo procedimento, è stata pubblicata *ivi*, 2009, p. 651 ss.

materia di diritti di obbligazione (fra i quali pacificamente rientrano le obbligazioni fondate su titolo extracontrattuale), la competenza viene radicata sia in base ai criteri generali di cui agli artt. 18 e 19 cod. proc. civ., sia in base al criterio di cui all'art. 20 cod. proc. civ. (luogo dove è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione). Nelle cause in cui i criteri di collegamento siano plurimi, la parte che eccede l'incompetenza per territorio ha l'onere di farlo, nella prima difesa e a pena di decadenza, rispetto a tutti i criteri concorrenti previsti dalle norme sopra richiamate; in difetto la competenza resta radicata davanti al giudice adito, in base ai profili non contestati (Cass., 13 marzo 2007 n. 5842; 25 novembre 2005 n. 24903; 9 giugno 2003 n. 9192). Nel caso in esame il convenuto ha contestato la competenza in base al solo criterio del *locus commissi delicti*; evidentemente tardive sono infatti le contestazioni contenute in comparsa conclusionale (p. 22 s.) rispetto agli altri fori. L'eccezione di incompetenza va pertanto respinta, e va affermata la competenza per territorio del Tribunale di Torino.

3. *La legge applicabile.* La legge applicabile alla fattispecie dedotta in giudizio, consistente in un fatto illecito, fonte di responsabilità extracontrattuale, è la legge italiana, ai sensi dell'art. 62 legge n. 218/1995. Tale norma prevede che la responsabilità per fatto illecito sia regolata «dalla legge dello Stato in cui si è verificato l'evento»; e consente inoltre al danneggiato di chiedere «l'applicazione della legge dello Stato in cui si è verificato il fatto che ha causato il danno». L'evento di cui qui si tratta (deportazione e riduzione in schiavitù) si è originariamente verificato in Italia, poiché il De Guglielmi è stato catturato a Chiusa d'Isarco (BZ). L'applicazione della legge italiana non può essere esclusa per il fatto che l'illecito sia «proseguito» nel territorio di un diverso Stato, poiché l'art. 62, riferendosi all'«evento», intende il luogo in cui si è verificato il danno iniziale, e prescinde dai danni e dagli effetti ulteriori della condotta illecita. In ogni caso, il «fatto che ha causato il danno» – ai sensi della seconda parte dell'art. 62 comma 1 sopra citato – consiste indubbiamente nella cattura del De Guglielmi, che è avvenuta in Italia. E l'attore-danneggiato, chiedendo l'applicazione della legge italiana, si è avvalso della facoltà consentitagli da tale norma. È pertanto infondata la pretesa del convenuto di fare applicazione della legge tedesca.

4. *L'eccezione di improponibilità della domanda fondata sul trattato di pace del 1947 e sulle convenzioni di Bonn del 1961.* Sostiene la R.F.G. che con l'art. 77 comma 4 del trattato di pace del 10 febbraio 1947 l'Italia abbia rinunciato, a nome proprio e dei suoi cittadini, a qualsiasi domanda di risarcimento per fatti accaduti in tempo di guerra. Tale norma prevede: «Senza pregiudizio di tali disposizioni e di quelle altre disposizioni che fossero adottate in favore dell'Italia e dei cittadini italiani dalle Potenze che occupano la Germania, l'Italia rinuncia, a suo nome e a nome dei cittadini italiani, a qualsiasi domanda contro la Germania e i cittadini germanici pendente alla data dell'8 maggio 1945, salvo quelle risultanti da contratti o da altre obbligazioni che fossero in forza, ed ai diritti che fossero stati acquisiti, prima del 1° settembre 1939. Questa rinuncia sarà considerata applicarsi ai debiti, a tutte le ragioni di carattere interstatale relative ad accordi conclusi nel corso della guerra e a tutte le domande di risarcimento di perdite o di danni occorsi durante la guerra». Il convenuto richiama, a supporto della propria tesi, la sentenza della Suprema Corte s.u., n. 285/1953, ove si afferma che, in virtù di questa norma del trattato, sussiste una «improcedibilità dell'azione che si concreta in un vero e proprio difetto di giurisdizione» rispetto a tutte le domande di risarcimento di

perdito
rinunci
venne
tedesca
patrim
1962),
Germa
cui par
Bonn «
consen
attrice
doman
infatti
richies
pende
persor
period
indenn
tedesc
o giuri
che l'e
già rit
versie
crimin
pattizi
contra
conve
diziali
4.
oggett
comm
comm
scrive
interst
di risa
della
mento
crimin
storic
dalla
comp
quest
sconfi
ogget
patrim
banca
accor
di ap

perdite o di danni occorsi durante la guerra, indipendentemente dal fatto che la rinuncia sia già stata avanzata in giudizio o meno. Ricorda poi che il 2 giugno 1961 venne sottoscritta a Bonn una convenzione fra l'Italia e la Repubblica federale tedesca denominata «Accordo per il regolamento di alcune questioni di carattere patrimoniale economico e finanziario» (resa esecutiva in Italia con d.p.r. n. 1263/1962), con la quale la previsione dell'art. 77 del trattato di pace del 1947 (al quale la Germania era rimasta estranea) veniva espressamente codificata in una convenzione cui partecipava anche la Repubblica tedesca. Ed evidenzia che l'art. 2 del trattato di Bonn contiene alcune significative differenze rispetto all'art. 77 del trattato, che non consentono di circoscrivere il suo ambito di operatività – come sostenuto da parte attrice e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri chiamata in giudizio – alle sole domande giudiziali pendenti all'epoca. L'art. 2 della convenzione di Bonn prevede infatti: «Il Governo italiano dichiara che sono definite tutte le rivendicazioni e richieste della Repubblica Italiana, o di persone fisiche o giuridiche italiane, ancora pendenti nei confronti della Repubblica Federale di Germania o nei confronti di persone fisiche o giuridiche tedesche, purché derivanti da diritti o ragioni sorti nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945. 2. Il Governo italiano terrà indenne la Repubblica Federale di Germania e le persone fisiche e giuridiche tedesche da ogni eventuale azione o altra pretesa legale da parte di persone fisiche o giuridiche italiane per le rivendicazioni richieste suddette». Ritiene questo giudice che l'eccezione sia infondata per due ordini di ragioni: in primo luogo perché (come già ritenuto da questo Tribunale con sentenza 20 ottobre 2009 n. 7137 le controversie aventi ad oggetto il risarcimento di danni da fatto illecito (segnatamente da crimini di guerra) siano del tutto estranee all'ambito di previsione delle norme pattizie sopra richiamate. In secondo luogo perché (e su questo punto si va di contrario avviso rispetto al precedente sopra richiamato) il trattato del 1947 e le convenzioni di Bonn hanno ambito di applicazione limitato alle controversie giudiziali pendenti alla data di stipula.

4.1. Sotto il primo profilo si osserva che l'art. 77 del trattato di pace ha ad oggetto esclusivamente la regolamentazione di rapporti economici: i primi tre commi riguardano la restituzione e la rimessione in pristino di beni italiani; il quinto comma riguarda il trasferimento di beni germanici in Italia; il quarto comma circoscrive la rinuncia, di cui qui si discute, «ai debiti, a tutte le ragioni di carattere interstatale relative ad accordi conclusi nel corso della guerra e a tutte le domande di risarcimento di perdite o di danni occorsi durante la guerra». Il tenore letterale della norma induce a escludere ch'essa possa estendersi alle domande di risarcimento del danno che trovino titolo in illeciti extracontrattuali, e segnatamente in crimini contro l'umanità. Ed invero una rinuncia di questo genere in quella fase storica (in cui cominciavano ad apparire in tutta la loro portata i crimini commessi dalla Germania nazista nel corso della seconda guerra) apparirebbe difficilmente comprensibile e del tutto «eccentrica» rispetto alle ragioni che la R.F.G. invoca in questo giudizio (volontà di non aggravare la situazione economica dello Stato sconfitto). Per quanto riguarda l'accordo di Bonn del 2 giugno 1961, esso ha ad oggetto (come da sua intitolazione) il «regolamento di alcune questioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario»; e segnatamente: beni sequestrati, conti bancari, marchi d'impresa. La legge n. 607/1964 di applicazione del predetto accordo (e che di esso costituisce interpretazione autentica, delimitandone il campo di applicazione: Cass., n. 10002/1993) prevede che «autorizzata la corresponsione

di indennizzi a favore delle persone fisiche e giuridiche di nazionalità italiana, titolari dei diritti o ragioni, indicati nel successivo art. 3, sorti nel periodo dal 1° settembre 1939 all'8 maggio 1945 nei confronti dello Stato tedesco, o di Enti o cittadini tedeschi della Repubblica Federale di Germania e del Land Berlino; e l'art. 3 fa riferimento ai seguenti «diritti e ragioni»:

- a) saldo concernente i risparmi salariali dei lavoratori italiani in Germania;
- b) depositi in Reichsmark dello Stato italiano e di enti e cittadini italiani, esistenti presso banche, casse di risparmio, uffici postali ed enti pubblici e privati tedeschi, nel territorio della Repubblica Federale di Germania e del Land di Berlino;
- c) crediti documentati non connessi con gli eventi bellici;
- d) titoli di debito pubblico tedesco;
- e) banconote di pertinenza di cittadini italiani rimpatriati entro il 1° luglio 1946 dalla prigionia, dall'internamento o dal lavoro non volontario in Germania.

Si tratta di crediti di natura manifestamente diversa rispetto a quello azionato nel presente giudizio.

4.2. Sotto il secondo profilo, l'art. 77 del trattato di pace circoscrive l'ambito temporale della rinuncia «a qualsiasi domanda contro la Germania e i cittadini germanici pendente alla data dell'8 maggio 1945». Non è tanto il termine «domanda», quanto quello di «pendente», dotato di pregnante significato tecnico-giuridico, che induce a interpretare questa norma come riferita alle sole controversie giudiziali. Anche il riferimento a una data precisa (l'8 maggio 1945) rafforza questa interpretazione, perché ove la norma avesse inteso riferirsi, con maggiore genericità, alle controversie che trovavano origine in eventi bellici avrebbe probabilmente utilizzato una diversa espressione. Ed infatti l'art. 76 comma 1 del trattato usa terminologia ben differente: «L'Italia rinuncia a far valere contro le Potenze Alleate ed Associate ogni ragione di qualsiasi natura, da parte del Governo o di cittadini italiani che possa sorgere direttamente dal fatto della guerra o dai provvedimenti adottati a seguito dell'esistenza di uno stato di guerra in Europa, dopo il 1° settembre 1939»; e così pure il comma 5 dello stesso articolo: «La rinuncia da parte dell'Italia, ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, si estende ad ogni domanda nascente dai provvedimenti adottati da qualunque delle Potenze Alleate ed Associate nei confronti delle navi italiane, tra il 1° settembre 1939 e la data di entrata in vigore del presente trattato e ad ogni domanda o debito risultante dalle convenzioni sui prigionieri di guerra, attualmente in vigore». L'art. 2 della convenzione di Bonn fa riferimento alle «rivendicazioni e richieste della Repubblica Italiana, o di persone fisiche o giuridiche italiane, ancora pendenti nei confronti della Repubblica Federale di Germania o nei confronti di persone fisiche o giuridiche tedesche, purché derivanti da diritti o ragioni sorti nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945». Viene dunque utilizzata la stessa terminologia del trattato del 1947 e pare ragionevole concludere che, anche in questo caso, l'ambito debba essere circoscritto alle controversie pendenti in giudizio a quella data. Si ricorda da ultimo come questa interpretazione sia stata condivisa dalla Corte militare d'Appello di Roma nella sentenza 25 gennaio 2008, e dalla recente pronuncia Cass. pen., 21 ottobre 2008 n. 1072.¹

¹ Così in parte motiva: «va riconosciuto che è munita di solida base giustificativa l'opi-

4.3.
colta de
consequ
fronti d
italiano
del pres
5. L
vantato
sentenz
seguito
cament
- l'
termine
- p
termina
nalmen
e/o del
- i
decorso
- i
base di
all'epo
zionali
ancora
- u
fine de
fatti ve
princip
princip
preved
fatti ne
5.2
e di di
ragion
princip
sussist
diritto
contro
5.
di una
danne
nione
cordo
pende
2
Torino

4.3. È opportuno evidenziare in questa sede come l'interpretazione sopra accolta delle norme del trattato di pace e degli accordi di Bonn comporti, quale ovvia conseguenza, il rigetto della domanda di manleva proposta dalla R.F.G. nei confronti dello Stato italiano. Perché i rapporti relativamente ai quali il Governo italiano si è impegnato a tenere indenne la R.F.G. sono diversi da quello oggetto del presente giudizio.

5. *L'eccezione di prescrizione.* 5.1. La R.F.G. eccepisce la prescrizione del diritto vantato dal De Guglielmi, sulla scorta di argomenti già fatti propri da alcune sentenze di merito che si sono pronunciate sul tema.² L'iter logico argomentativo seguito da queste pronunce e fatto proprio dal convenuto può essere così sinteticamente riassunto:

– l'illecito extracontrattuale, qualora il fatto costituisca reato, si prescrive nel termine previsto per il reato stesso (art. 2947, comma terzo cod. civ.);

– premesso che il principio costituzionale di tassatività impone la precisa determinazione della fattispecie incriminatrice, gli illeciti dedotti in causa vanno penalmente inquadrati nelle previsioni dell'art. 600 cod. pen. (riduzione in schiavitù) e/o dell'art. 601 cod. pen. (tratta di schiavi);

– il termine di prescrizione previsto per tali reati (20 anni) era ampiamente decorso alla data di proposizione della domanda;

– il crimine di deportazione non può essere considerato imprescrittibile sulla base di norme di diritto internazionale (consuetudinario o convenzionale), perché all'epoca di consumazione di tale reato (anno 1945) non esistevano norme internazionali che obbligassero gli Stati a perseguire le violazioni dei diritti umani, e meno ancora norme che sancissero la imprescrittibilità di tali crimini;

– una norma consuetudinaria di questo tenore può (forse) ritenersi sorta alla fine del secolo scorso o all'inizio del presente; ma la sua applicazione retroattiva a fatti verificatisi in precedenza non è possibile, perché in contrasto col fondamentale principio costituzionale (art. 25) di irretroattività delle norme incriminatrici; tale principio impedisce dunque che il nostro ordinamento possa conformarsi, come prevede l'art. 10 Cost., rispetto a norme di diritto internazionale che sanzionino fatti non previsti come reato all'epoca in cui vennero commessi.

5.2. Ritiene questo giudice di doversi discostare dai precedenti sopra richiamati e di disattendere l'eccezione di prescrizione sollevata dalla R.F.G. per due ordini di ragioni; attinenti il primo alla natura, civilistica e non penalistica, della norma e dei principi che devono applicarsi in tema di prescrizione; e il secondo alla ritenuta sussistenza – con i contenuti e le caratteristiche di cui si dirà *infra* – di una norma di diritto internazionale consuetudinario tale da impedire la prescrizione dei crimini contro l'umanità (e, per quanto qui rileva, di quello oggetto del presente giudizio).

5.3. La prima considerazione da fare è che non si discute qui della applicazione di una sanzione penale, bensì del riconoscimento di un risarcimento a un soggetto danneggiato da un fatto illecito. I principi di tassatività e di irretroattività sanciti

nione accolta nella sentenza impugnata secondo cui è da escludere che passa applicarsi all'accordo del 1961 ad una controversia, come quella condotta nel presente processo, non ancora pendente perché neppure iniziata alla data di stipulazione della convenzione tra i due Stati».

² Trib. Arezzo, 13 marzo 2007 n. 316; Trib. La Spezia, 16 ottobre 2008 n. 1077; Trib. Torino, 20 ottobre 2009 n. 7137.

dall'art. 25 Cost. valgono per le norme incriminatrici, e costituiscono, a un tempo, salvaguardia di diritti fondamentali della persona e limite alla potestà sanzionatoria dello Stato. In quest'ambito la prescrizione – che è considerata istituto di diritto sostanziale e non processuale – non può essere applicata *in malam partem*; non è dunque possibile, se non violando tali principi, applicare un nuovo e più lungo termine prescrizione a reati che, al momento in cui sono stati commessi, erano soggetti a un termine più breve. In ambito civile, il rinvio contenuto nell'art. 2947, terzo comma alla norma penale che definisce il reato (della cui prescrizione si tratta) non può essere esteso fino al punto di recepire e «integrare» principi dettati in ambito del tutto diverso e informati a esigenze che qui non esistono (la garanzia del reo). È appena il caso di ricordare come il sistema risarcitorio civile sia improntato al principio di atipicità dell'illecito, diametralmente opposto a quello penale di tassatività. La previsione dell'art. 2947, terzo comma assolve poi ad una specifica funzione di tutela del danneggiato a fronte di fatti illeciti che sono anche considerati reato: la durata del termine prescrizione viene qui legata alla gravità dell'illecito, all'allarme sociale che questo ha generato, consentendo al danneggiato di far valere il proprio diritto con tempi più lunghi di quelli che gli sarebbero normalmente consentiti. Ciò che si intende sottolineare è il fatto che questa scelta normativa non si pone in contrasto con alcuno dei principi costituzionali sopra richiamati; e non si porrebbe in contrasto neppure qualora una disposizione di legge prevedesse, con efficacia retroattiva, l'applicazione di un più lungo termine prescrizione rispetto a illeciti civili già verificatisi. È noto infatti che in ambito civile il principio di irretroattività è previsto da una norma di legge di rango ordinario (l'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale), ed è quindi derogabile da altra norma di pari rango, purché nel rispetto degli altri valori e interessi costituzionalmente protetti (Corte Cost., 7 luglio 2006 n. 274).

5.4. Occorre ora interrogarsi sull'esistenza di una norma di diritto internazionale che sancisca l'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità, verificando altresì quando e con quali caratteristiche una tale norma sia venuta a esistenza. Il convenuto (con il conforto dei precedenti giurisprudenziali già citati) argomenta nel senso che non esistesse, fino alla convenzione istitutiva della Corte penale internazionale, una norma pattizia che dichiarasse imprescrittibili i crimini contro l'umanità. E sostiene che – almeno fino a tempi recenti – neppure esisteva una norma consuetudinaria in questo senso, come dimostrerebbe la mancata ratifica da parte degli Stati dell'Europa occidentale (fra cui l'Italia), della convenzione ONU del 26 novembre 1968 (sulla imprescrittibilità dei crimini di guerra contro l'umanità); e la ratifica da parte di un limitato numero di Stati della convenzione europea del 25 gennaio 1974 (sulla imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra). Una prima considerazione è che l'esigenza di una previsione che sancisse la imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità è sorta concretamente solo quando è diventato reale il «rischio» che alcuni gravi crimini commessi durante la seconda guerra mondiale non potessero essere più perseguiti e puniti in ragione della intervenuta prescrizione. L'esigenza di una tale norma si accompagna non soltanto all'emersione (avvenuta solo in epoca moderna) dei valori di dignità e «sacralità» della persona umana, e dei diritti originari e inviolabili che ad essa si ricollegano; ma anche e soprattutto alla constatazione di come questi valori e questi diritti fossero stati disconosciuti e calpestati dalle forze di occupazione naziste con una sistematicità e una violenza senza precedenti. Non è un caso che tutto il dibattito intorno alla

pe
da
di
di
re
Pe
zi
me
de
ne
Ne
pi
il
oc
inc
pli
ni
ser
e
so
sp
tan
l'er
l'op
cui
ine
san
l'es
nel
pot
mir
che
piu
per
da
pre
estr
dov
dell

blic
196
Sup
apri
fu Is
Fran
rale

perseguibilità e alla prescrittibilità dei crimini contro l'umanità abbia tratto origine da crimini di guerra commessi dalla Germania nazista nell'ultimo conflitto mondiale. Va ancora considerato, quando ci si interroga sulla prescrizione di questo tipo di crimini, che i Paesi di *common law* non conoscono l'istituto della prescrizione dei reati (che sono, dunque, sempre imprescrittibili, a prescindere dalla loro gravità). Per questi Paesi – che rappresentano una consistente parte della comunità internazionale – interrogarsi sulla prescrizione dei crimini contro l'umanità era, semplicemente, privo di senso; e la mancata ratifica, da parte loro, delle convenzioni ONU del 1968 ed europea del 1974 non può certo assumere significato nel senso di negare l'esistenza del principio di imprescrittibilità affermato in queste convenzioni. Non è un caso, invece, che una chiara tendenza verso il riconoscimento del principio di imprescrittibilità si sia manifestata a partire dall'inizio degli anni '60, quando il rischio che non potessero essere più perseguiti i crimini commessi dalle forze di occupazione naziste nei Paesi assoggettati durante il secondo conflitto mondiale, ha indotto numerosi di questi Paesi a dotarsi di leggi *ad hoc*, che escludevano l'applicabilità della prescrizione.³ Dunque, l'esigenza di punire i crimini contro l'umanità perpetrati durante la seconda guerra, e l'esigenza di assicurarne la punizione senza limiti di tempo, sono state fortemente avvertite dalla comunità internazionale, e manifestate attraverso numerose leggi che, derogando alla disciplina interna, sottraevano questi crimini alla prescrizione. In Italia la necessità di una norma speciale non venne avvertita perché i crimini contro l'umanità di cui si era concretamente discusso all'epoca integravano fatti di reato (omicidio, strage) puniti con l'ergastolo, e per i quali dunque già l'art. 157 cod. pen. era idoneo ad escludere l'operatività della prescrizione. Non si condivide pertanto l'affermazione secondo cui la mancata ratifica delle convenzioni sopra ricordate vada letta nel senso della inesistenza, all'epoca, di una norma di diritto internazionale consuetudinario che sancisse la imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità. Si ritiene, al contrario, che l'esistenza di una tale norma sia stata resa manifesta dalla comunità internazionale nel momento stesso in cui si è prospettato il rischio che i crimini in questione potessero essere prescritti; che tale norma abbia riguardato, specificamente, i crimini commessi dalle forze di occupazione naziste nella seconda guerra mondiale; e che la ragione della mancata ratifica delle convenzioni ONU ed europea vada piuttosto cercata nel fatto che queste convenzioni intendevano disporre anche per il futuro, tipizzando crimini contro l'umanità (in particolare l'*apartheid*) diversi da quelli fino ad allora riconosciuti; e intervenendo inoltre su materie diverse dalla prescrizione (la convenzione ONU del 1968 conteneva disposizioni in materia di estradizione, sulle quali alcuni Stati avevano manifestato «resistenza», ritenendo che dovessero formare oggetto di apposita e separata convenzione). Il dato oggettivo della stipula di due convenzioni sullo specifico tema della prescrizione dei crimini

³ Fra i Paesi dell'est europeo si ricordano la Polonia (legge del 22 aprile 1964), la Repubblica democratica tedesca (legge 1° settembre 1964), la Cecoslovacchia (legge 21 settembre 1964), l'Ungheria (decreto legge n. 27 del 1964), l'Unione Sovietica (decreto Presidio Soviet Supremo del 4 marzo 1965), la Bulgaria (decreto 22 marzo 1965), la Jugoslavia (decreto 5 aprile 1965). Fra i Paesi occidentali il primo a riconoscere una legge che regolava la materia fu Israele (legge S-710 del 9 agosto 1950), seguito dal Belgio (legge 3 dicembre 1964), dalla Francia (legge 26 dicembre 1964), dall'Austria (legge 31 marzo 1965), dalla Repubblica federale tedesca (legge 13 aprile 1965).

contro l'umanità costituisce, invece, argomento a favore della consapevolezza, da parte della comunità internazionale dell'epoca, circa il fatto che questi crimini non potessero andare soggetti a prescrizione. Non convince l'argomento contrario, talvolta sostenuto in dottrina, secondo cui la mancata ratifica delle convenzioni dimostrerebbe l'emersione (almeno potenziale) di interessi e valori confliggenti con l'esigenza di punire i crimini, valori quali la pacificazione sociale e la stabilità delle nuove istituzioni post-belliche. L'interesse a punire senza limiti di tempo i crimini contro l'umanità potrà talvolta in concreto cedere di fronte a esigenze della comunità nazionale ritenute prevalenti; tali esigenze però non incidono sulla formazione e sul riconoscimento della regola consuetudinaria. D'altra parte l'esistenza di una norma consuetudinaria internazionale che dispone la imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità viene espressamente affermata in alcune sentenze rese dalla Suprema Corte e da corti penali militari italiane. Nella nota sentenza s.u., 11 marzo 2004 n. 5044 la imprescrittibilità viene legata sia alla particolare natura di questi illeciti, che minano alla base le fondamenta della coesistenza internazionale; sia all'esistenza di una consuetudine internazionale di cui sarebbero espressione proprio la convenzione ONU del 1968 e la convenzione d'Europa del 1974.⁴ Analoga valutazione positiva circa l'esistenza di una norma consuetudinaria internazionale si rinviene nelle sentenze del Tribunale militare di Roma del 22 luglio 1997 (caso *Priebke*) e del Tribunale militare di La Spezia del 12 febbraio 2007 (caso *Nordhorn*). Va poi ricordata la sentenza della Cassazione francese del 26 gennaio 1984 (caso *Barbie*); in questa pronuncia la Corte - per superare il rilievo della difesa dell'imputato secondo cui la legge francese sulla imprescrittibilità (del 26 dicembre 1964) non poteva essere applicata a reati già prescritti prima della sua entrata in vigore - ha affermato che la legge interna, nel dichiarare imprescrittibili i crimini contro l'umanità, altro non faceva che confermare una preesistente regola di diritto

⁴ Si legge nella motivazione della sentenza n. 5044/2004: «È ricorrente l'affermazione che i crimini internazionali "minacciano l'umanità intera e minano le fondamenta stesse della coesistenza internazionale" (così, ad es., Corte Cost. di Ungheria, 13 ottobre 1993 n. 53). Si tratta, infatti, di delitti che si concretano nella violazione, particolarmente grave per intensità o sistematicità (arg. ex art. 40, secondo comma, del Progetto sulla responsabilità internazionale degli Stati, adottato nell'agosto del 2001 dalla Commissione di diritto internazionale dell'ONU), dei diritti fondamentali della persona umana, la cui tutela è affidata a norme indelegabili che si collocano al vertice dell'ordinamento internazionale, prevalendo su ogni altra norma, sia di carattere convenzionale che consuetudinario (Tribunale penale per la ex Jugoslavia, 10 dicembre 1998, *Furundzija*, par. 153-155; 14 gennaio 2000, *Kupreskic*, par. 520; Corte europea dei diritti dell'uomo, 21 novembre 2001, *Al-Adsani c. Regno Unito*, par. 61) e, quindi, anche su quelle in tema di immunità. Per questo ne è stata sancita l'imprescrittibilità (convenzione ONU del 26 novembre 1968, convenzione del Consiglio d'Europa del 25 gennaio 1974) e si è riconosciuto che ogni Stato può reprimerli, indipendentemente dal luogo in cui sono stati commessi, secondo i principi della giurisdizione universale (sentenza *Furundzija*, par. 155 e 156); in alcuni casi la loro repressione è stata anzi prevista come obbligatoria (così, in particolare, l'art. 146 della IV convenzione di Ginevra, relativa alla protezione delle persone civili in tempo di guerra). Per la stessa ragione non si dubita che il principio della universalità della giurisdizione valga anche per i processi civili che traggono origine da tali reati. Va poi consolidandosi il convincimento che violazioni così gravi debbano comportare, anche rispetto agli Stati, una reazione qualitativamente diversa (e più severa) di quella stabilita per gli altri illeciti».

internazionale. In un'ottica solo parzialmente diversa si è posta la Corte Suprema dell'Argentina nella pronuncia del 2 novembre 1995 (con cui è stata concessa l'estradizione di *Priebke*): il rilievo di prescrizione del reato (opposto dalla difesa di *Priebke* alla richiesta di prescrizione) è stato infatti superato affermando la imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità alla luce della natura cogente della norma internazionale incriminatrice. Questa pronuncia forse non vale nel senso di riconoscere una norma internazionale preesistente, ma certamente nel senso di concorrere a formarla. Preme comunque sottolineare come la imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità, nei numerosi casi riguardanti fatti avvenuti nel corso dell'ultimo conflitto mondiale, sia stata affermata dalla grande maggioranza delle corti dei diversi Paesi, talora fondandola su normativa interna *ad hoc*, talaltra su regole consuetudinarie internazionali.

5.5. Vanno ora svolte alcune ulteriori considerazioni sul contenuto della norma consuetudinaria e, in particolare, sulla sua retroattività. La R.F.G. sostiene infatti che un'eventuale consuetudine internazionale che disponga la non prescrivibilità dei crimini contro l'umanità non potrebbe comunque applicarsi a fatti che, al momento della sua formazione, erano già prescritti. La considerazione – pur condivisibile in linea generale e di principio – va esaminata con riferimento alla specifica norma di cui si sta trattando. Si è detto che la genesi di tale regola fu strettamente legata all'esigenza di punire ben determinati fatti, che già si erano verificati (i crimini nazisti durante la seconda guerra mondiale). La stessa ragion d'essere di questa norma la «rivolgeva» al passato, più che al presente e al futuro. Se è vero che la prescrizione è istituto di diritto sostanziale, e che il principio di irretroattività (sancito dalla gran parte degli ordinamenti, spesso a livello costituzionale) comporta il divieto di sanzionare un fatto che, in base alle norme vigenti all'epoca in cui venne commesso, non sarebbe stato sanzionabile, nel momento in cui venne ad affermarsi il principio di imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità e tale principio venne applicato a (e comportò la sanzione di) fatti commessi in epoca precedente al suo formarsi, per ciò stesso venne introdotta una deroga anche al principio di irretroattività. Una simile applicazione (retroattiva) della regola della imprescrittibilità non appare «aberrante», proprio alla luce del diritto internazionale vigente all'epoca. Va richiamata infatti la convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva in Italia con legge n. 848/1955 (si osserva come si tratti di norma di diritto pattizio che precede la formazione della regola consuetudinaria sulla irretroattività). L'art. 7 della CEDU sancisce il principio di irretroattività della norma penale, nazionale o internazionale. Il secondo comma di questa norma chiarisce però che «il presente articolo non vietà il giudizio o la punizione di una persona colpevole di una azione od omissione che, al momento in cui è stata commessa, era ritenuta un crimine secondo i principi generali del diritto riconosciuto dalle nazioni civili». Dunque la possibilità di sanzionare penalmente fatti che, pur non previsti da una legge vigente all'epoca in cui furono commessi, erano considerati criminosi in base ai principi generali riconosciuti dalle nazioni civili, era norma internazionale comunemente accettata e condivisa. Ed anzi – come ha osservato la più attenta dottrina – proprio la generalizzata adozione da parte di numerosi Stati di leggi dirette a sancire la imprescrittibilità di fatti verificatisi precedentemente (leggi ricordate sopra in nota 3) vale a conferire alla repressione dei crimini di guerra

dignità di valore comune agli ordinamenti dagli Stati parte della convenzione; e dunque di principio di diritto riconosciuto dalle nazioni civili.

5.6. Si ritiene dunque esistente una norma di diritto internazionale consuetudinario, formatasi all'inizio degli anni '60, e che sancisce la imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità, con particolare e specifico riferimento ai crimini commessi dalle forze di occupazione naziste nel corso della seconda guerra mondiale. Questa norma, che per sua genesi e natura si applica a fatti commessi prima della sua entrata in vigore, ha natura retroattiva, in conformità di quanto previsto dall'art. 7 comma 2 della CEDU, che contribuisce a chiarire e individuare il contenuto della norma consuetudinaria. L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute (art. 10 Cost.); e tale conformazione avviene «automaticamente» per quanto riguarda i principi generali e le norme consuetudinarie di diritto internazionale (Corte Cost., 24 ottobre 2007 n. 349). Nel caso concreto la conformazione opera nel senso di ritenere che, se il fatto illecito civile consiste in un crimine contro l'umanità, esso deve considerarsi imprescrittibile. A questa conclusione non è di ostacolo il principio secondo cui le norme consuetudinarie internazionali contrarie ai principi fondamentali della nostra Costituzione non possono trovare ingresso nel nostro ordinamento in base all'art. 10 (Cass. s.u., n. 530/2000). Infatti, per le considerazioni svolte al punto 5.3, la norma internazionale concorre alla individuazione di un elemento della fattispecie civilistica, e non tocca invece il contenuto della fattispecie incriminatrice. Con la conseguenza che non risultano compromessi i principi di tassatività e di irretroattività della legge penale sanciti dall'art. 25 Cost. Per queste ragioni l'eccezione di prescrizione sollevata dalla R.F.G. viene respinta.

6. *L'illecito contestato.* Il fatto illecito posto a fondamento della domanda risarcitoria è stato allegato con chiarezza e univocità nell'atto di citazione: il 9 settembre 1943 De Guglielmi Vincenzo, all'epoca militare di leva in forza al I Reggimento Alpini, venne catturato a Chiusa d'Isarco dalle truppe d'occupazione tedesche e deportato nel campo di concentramento di Sandbostel, nei pressi di Amburgo. Dopo circa un mese di permanenza in questo campo, il De Guglielmi, quale internato militare italiano (IMI), venne trasferito ad Amburgo e dapprima internato nei magazzini del porto e adibito allo sgombero delle macerie; poi assegnato al campo di prigionia M Stammlager XA con la matricola n. 153419. Nell'estate del 1944 venne trasferito a Itzehoe dove partecipò alla costruzione del Vallo Atlantico sulle coste del Mare del Nord. Nell'autunno del 1944 fece ritorno ad Amburgo dove lavorò, fino al maggio 1945, alla raccolta dei rifiuti. L'attore ha ancora allegato di aver dovuto lavorare in condizioni di sostanziale schiavitù: senza remunerazione, senza le garanzie di cui godevano i prigionieri di guerra, in condizioni igieniche inaccettabili, ricevendo un vitto del tutto inadeguato a garantire il necessario nutrimento. L'illecito di cui si duole l'attore consiste, in sintesi, nella sua deportazione ed assoggettamento a lavoro forzato. Nessuna contestazione è stata svolta dalla R.F.G., che si è limitata ad eccepire la nullità della domanda perché priva dei requisiti minimi a consentire una adeguata difesa. L'eccezione è tuttavia infondata, poiché, al contrario, i fatti posti a fondamento della domanda sono stati chiaramente allegati, con indicazione sinanche dei luoghi e dei lavori cui il De Guglielmi venne adibito, così da consentire al convenuto di confutare le circostanze o di precisarle. D'altra parte che i fatti esposti dall'attore rispondano a verità può considerarsi ormai fatto storicamente acquisito e addirittura riconosciuto dalla stessa

Repubblica convenuta: la R.F.G. infatti, prendendo atto delle sofferenze inflitte dallo Stato nazista a quanti furono deportati e assoggettati al lavoro coatto, e facendosi carico della relativa responsabilità politica e morale, ha istituito, con il concorso delle imprese tedesche che avevano beneficiato di tali prestazioni «non volontarie», una Fondazione, denominata «Memoria, responsabilità e futuro», allo scopo di mantenere vivo il ricordo dell'accaduto e di assicurare alle vittime un indennizzo (legge 2 agosto 2000, BGBl, 2000, I, 1263). Nessun dubbio può sorgere (e nessuna contestazione è stata sollevata in questo giudizio) sul fatto che la deportazione costituisca un crimine contro l'umanità. A questo riguardo pare sufficiente richiamare le univoche affermazioni della Suprema Corte nella già citata sentenza n. 5044/2004,⁵ cui interamente si aderisce. Ora, le norme di diritto internazionale generalmente riconosciute che tutelano la libertà e la dignità della persona umana come valori fondamentali, e che configurano come crimini internazionali i comportamenti che più gravemente attentano all'integrità di tali valori, sono parte integrante dell'ordinamento italiano, e costituiscono parametro dell'ingiustizia del danno causato da un fatto doloso o colposo altrui. Il crimine della deportazione perpetrato in danno del De Guglielmi integra dunque, sotto il profilo oggettivo e

⁵ Si legge nella individuazione di tale sentenza: «I fatti posti a fondamento della domanda risarcitoria avanzata dal ricorrente si erano concretati nella sua cattura e nella sua deportazione in Germania per essere utilizzato quale "mano d'opera non volontaria" al servizio di imprese tedesche. Alla stregua della risoluzione 95-1 dell'11 dicembre 1946, con la quale l'Assemblea generale delle Nazioni Unite "confermò" i principi di diritto dell'internazionale dello Statuto e della sentenza del tribunale militare internazionale di Norimberga, sia la deportazione che l'assoggettamento ai lavori forzati dovevano essere annoverati tra i "crimini di guerra" e, quindi, tra i crimini di diritto internazionale. Nello Statuto, firmato a Londra l'8 agosto 1945, si precisava, infatti, che la categoria dei "crimini di guerra" comprende anche "la deportazione per costringere ad eseguire forzati" (art. 6 lett. b). Nella sentenza pronunciata dal Tribunale di Norimberga il 30 settembre 1946, si poneva in evidenza che un comportamento siffatto costituiva violazione "flagrante" della convenzione relativa alle leggi e agli usi della guerra terrestre, stipulata all'Aja il 18 ottobre 1907, il cui allegato stabiliva che servizi agli "abitanti" possano essere imposti alla popolazione civile (soltanto) per le necessità dell'esercizio di occupazione (art. 52), escludendo pertanto che prestazioni siffatte potessero essere richieste per fini diversi. L'applicabilità di quest'ultima disposizione era stata contestata dalla difesa degli imputati, la quale si era richiamata all'art. 2 della convenzione, facendo presente che tale convenzione non era stata sottoscritta da alcuni Stati belligeranti. L'obiezione fu però superata dal Tribunale osservando che nel 1939 (e, quindi, prima dell'inizio del conflitto) le "regole" da essa stabilite erano riconosciute e accettate da tutte le nazioni civili ed avevano quindi assunto la forza e il valore di norme consuetudinarie. 7.3. La configurazione come "crimine internazionale" della deportazione dell'assoggettamento dei deportati al lavoro forzato trova conferma sia nei principi di diritto internazionale adottati nel giugno 1950 dalla Commissione di diritto internazionale delle Nazioni Unite (principio VI); sia nella risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 25 maggio 1993 n. 827/1993 e 8 novembre 1994 n. 955/1994, con le quali sono stati adottati, rispettivamente, lo Statuto del Tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia (art. 2 e 5) e lo Statuto del Tribunale penale internazionale per il Ruanda (art. 3); sia, infine, nella convenzione con la quale è stata istituita la Corte penale internazionale, sottoscritta a Roma il 17 luglio 1998 da ben 139 Stati (dei quali 120 ratificanti) ed entrata in vigore il 1° luglio 2002 (art. 7-8). 7.4. Anche a voler prescindere da quel che si afferma nella sentenza richiamata nel precedente paragrafo, non è quindi revocabile in dubbio che si sia al riguardo formato una norma di diritto consuetudinario di portata generale per tutti i componenti della comunità internazionale».

soggettivo, un fatto illecito civile, rilevante *ex art.* 2043 cod. civ. E dà titolo al danneggiato – e ai suoi aventi causa – di ottenere il risarcimento dei danni subiti.

7. *I danni risarcibili.* L'attore domanda il ristoro del danno patrimoniale, consistente nella mancata percezione di retribuzione a fronte del lavoro prestato durante il periodo di deportazione (per circa 20 mesi, dal settembre 1943 all'aprile 1945). Domanda inoltre il ristoro del pregiudizio non patrimoniale consistente nelle sofferenze fisiche e psichiche subite durante la prigionia. Si è già detto che i fatti posti a fondamento della domanda non sono stati contestati dal convenuto. Deve ora aggiungersi che, in base al diritto internazionale vigente all'epoca, ai prigionieri di guerra era riconosciuta una retribuzione per il lavoro prestato. La convenzione dell'Aja del 18 ottobre 1907 consentiva (art. 6) che i prigionieri di guerra fossero adibiti a lavori per conto di pubbliche amministrazioni o di privati; ma prevedeva che tali lavori venissero pagati secondo le tariffe in vigore per i militari dell'esercito nazionale che eseguissero lavori corrispondenti; e precisava: «il salario dei prigionieri contribuirà ad alleviare la loro posizione, e il soprappiù sarà loro pagato al momento della liberazione, salvo defalcare le spese di mantenimento». La convenzione di Ginevra del 1929 vietava di adibire i prigionieri di guerra a lavori insalubri e pericolosi (art. 32); e prevedeva che i prigionieri, ove adibiti a lavori diversi dalla mera manutenzione dei campi che li ospitavano, avessero «diritto ad un salario da fissarsi mediante accordi tra belligeranti. Tali accordi specificeranno la parte che l'amministrazione del campo potrà trattenere, la somma spettante al prigioniero e il modo con cui questa somma sarà messa a disposizione. Alla fine della prigionia ogni prigioniero riceverà il saldo. In caso di morte sarà rimesso per via diplomatica agli eredi» (art. 34). Nessuna retribuzione venne invece mai riconosciuta in favore degli «internati militari italiani», i quali non beneficiavano dello *status* di prigionieri di guerra. E la privazione di questa condizione costituisce un ulteriore aspetto dell'illecito commesso nei confronti dell'attore. La liquidazione del danno patrimoniale va necessariamente ancorata a parametri equitativi, stante la estrema difficoltà di acquisire dati oggettivi univoci sulla base dei quali calcolare la retribuzione a cui il soggetto ingiustamente deportato avrebbe avuto diritto. I dati cui è possibile fare utile riferimento sono in primo luogo la retribuzione media di un manovale all'epoca (anni dal 1943 al 1945), che si aggirava intorno alle 300 lire mensili (il dato è allegato dall'attore e non contestato dal convenuto, e trova conferma in diverse pubblicazioni liberamente reperibili sul web). In secondo luogo il fatto che la retribuzione dei prigionieri di guerra è, notoriamente, inferiore a quella dei lavoratori «liberi», anche perché deve essere decurtata di una somma per il loro sostentamento. Alla luce di questi parametri si ritiene equo riconoscere a titolo di danno patrimoniale, già calcolato secondo valori attuali, la somma di euro 8.000 (che, per 20 mesi di prigionia, corrisponde a circa euro 400 al mese secondo valori attuali).

Anche i criteri per la liquidazione del pregiudizio non patrimoniale non possono che essere strettamente equitativi. Essi vanno ancorati alla ingiusta privazione della libertà personale, all'assoggettamento a lavori pesanti senza limiti di tempo né periodi di riposo, al vitto inadeguato, all'umiliazione derivante dallo *status* del tutto particolare cui vennero assoggettati questi prigionieri (non prigionieri di guerra, ma «internati militari», considerati alla stregua di «traditori» ed esposti a umiliazioni e trattamenti contrari alla loro dignità); ed ancora, agli «effetti postumi» della prigionia, consistenti nell'alterato equilibrio psichico e nelle difficoltà di reinserimento sociale. Si tratta di fatti che incidono su molteplici diritti fondamentali dell'uomo; la

libertà personale e quella di circolazione; il diritto di libera manifestazione del pensiero, il diritto alla salute. Tenuto conto della durata della prigionia e del grado di compressione dei diritti e delle libertà subiti, si ritiene equo riconoscere la somma di euro 20.000, già determinata secondo valori attuali.

La R.F.G. va dunque condannata al pagamento in favore di De Guglielmi Roberto, quale crede di De Guglielmi Vincenzo, della somma di euro 28.000; oltre interessi legali della pronuncia al saldo.

8. *Spese di lite.* Considerata la particolarità delle questioni trattate e l'esistenza di precedenti (anche di questo Ufficio) di segno contrario alla soluzione qui accolta, si ravvisano giusti motivi per la integrale compensazione delle spese del giudizio fra tutte le parti.

P.Q.M., il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da De Guglielmi Roberto nei confronti della Repubblica federale di Germania con atto di citazione del 5 settembre 2005, ogni diversa istanza disattesa, così provvede: dichiara tenuta e condanna la Repubblica federale di Germania al pagamento in favore di De Guglielmi Roberto (quale crede di De Guglielmi Vincenzo) di euro 28.000, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo; rigetta la domanda di manleva proposta dalla Repubblica federale di Germania nei confronti della Repubblica italiana; compensa integralmente le spese del giudizio fra tutte le parti.

CORTE DI APPELLO DI GENOVA, sentenza 29 maggio 2010

Presidente, BONAVIA - Consigliere rel., GANDOLFO

AXA Assicurazioni s.p.a. (avv. Bartolozzi) *contro* Delta Agenzia Marittima s.r.l. (avv. Mordiglia, Cavanna).

Non si forma un giudicato implicito sulla giurisdizione in una decisione di primo grado che ha stabilito il difetto di legittimazione attiva dell'attore, qualora dal tenore della decisione stessa risulti che il tribunale abbia circoscritto la sua motivazione alla questione di legittimazione; ne consegue la proponibilità dell'eccezione del difetto della giurisdizione italiana in ogni stato e grado del giudizio da parte del convenuto costituito, ai sensi dell'art. 11 della legge 31 maggio 1995 n. 218.

*Ai sensi dell'art. 4 della legge n. 218/1995 l'eccezione di difetto di giurisdizione deve essere formulata dal convenuto nel primo atto difensivo, indipendentemente dalla tardività o meno della costituzione in giudizio, con conseguente esclusione della decadenza per mancata costituzione nel termine stabilito dall'art. 166 cod. proc. civ.**

* Tra le pronunce della Corte di Cassazione citate in motivazione possono leggersi in